

Avv. Francesco Edmondo Stolfi
70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6
Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939
Pec: francesco.edmondo.stolfi@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso con istanza di provvedimento cautelare cautelare

per

La dott.ssa **Sansonne Vincenza** nata ad Andria il 02.03.1979 ed ivi residente alla via Felice Orsini 83(C.F.: SNSVCN79C42A285M) elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazi e Curiazi 3 (c/o avv. Vittorio Olivieri) e rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Francesco Edmondo Stolfi (STLFNC68S16A662J) il quale per ogni comunicazione di legge relativa al presente procedimento ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art.136 del codice del processo amministrativo, indica il suo numero di fax (080.3591939) ed il suo indirizzo pec: francesco.edmondo.stolfi@pec.ordineavvocatitrani.it

Ricorrente -

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, *ex lege* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, presso la quale *ope legis* è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12

Resistente –

e nei confronti

DI TERLIZZI ANNA residente in XXXX XXXX XXXX

- Controinteressato –

Per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari

- **del verbale della Sottocommissione n.27 del 1° marzo 2019** con il quale agli elaborati della ricorrente è stato attribuito il relativo punteggio;
- **del decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n.395 con relativi allegati;**

- del decreto del Direttore Generale del 23.11.2017 n. 1259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici ed in particolare l'art. 6 comma 6: *“La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1, 0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata; **comma 8**: “Ai sensi dell’art.8 comma 2 del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’art.8, n. 8.700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile”; nonché l’art.8 comma 2 :“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un’unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”; **comma 4**: “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”; **comma 8**: “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale”; **comma 9**: “i quadri di riferimento di cui all’art.13 comma 1 lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”; **comma 10**: “Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti”; **comma 12**: “I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella*

giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio, con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”;

- **del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 03.08.2017 n. 138** con particolare riferimento **all'art.8 comma 8**: *“Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”*; **all'art. 10 comma 1**: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3”* e **all'art. 12 comma 1**: *“Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”*; **comma 3**: *“A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”*;
- **del Decreto Dipartimentale 1134 del 24.07.2018**;
- **del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.09.2018 contenente il diario della prova scritta**;
- **della nota del 17.10.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta**;
- **della Nota dell'USR Sardegna con la quale è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della prova scritta nella detta Regione a causa dell'allerta meteo**;
- **del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.11.2018 contenente il diario della prova scritta per la Regione Sardegna**;
- **della nota del 12.12.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta per la Regione Sardegna**;
- **del decreto dipartimentale del 22.03.2019 n.11180 avente ad oggetto l'abbinamento alle Commissioni esaminatrici dei candidati ammessi a sostenere la prova orale**;
- **della nota del 19.04.2019 n.18824**;
- **della nota MIUR del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali**;

- **e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale;**

E per la declaratoria

di sospensione della efficacia dei detti atti ed emissione dei provvedimenti consequenziali

FATTO

Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) emesso dal Direttore Generale in data 23.11.2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 2.416 dirigenti scolastici;

l'art. 6 del detto decreto (bando) così dispone: *“L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 2. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. 3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato. [omissis]. 6. **La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,00 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. 7. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa. 8. A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”**.*

Il successivo art. 8, poi, testualmente recita: *“1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 2. **La prova scritta è unica su tutto il***

territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. 3. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. 4. La prova scritta consiste in cinque **quesiti a risposta** aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. 6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. 8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono **un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti** superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. 9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta. 10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti".

La prova preselettiva si è svolta il 23 luglio 2019.

All'esito della predetta prova nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 14.09.2018 è stata indicata quale data per lo svolgimento della prova scritta il 18.10.2018 alle ore 10.00.

Con nota pubblicata sul sito dell'USR Sardegna in data 17.10.2018, il detto ente ha disposto il rinvio della prova scritta (limitatamente alla Regione Sardegna), per misure di prevenzione dal rischio idrogeologico; si legge nella nota: *“Vista l’ordinanza del Sindaco di Cagliari n.62/2018 con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018 dalle ore 00.00 alle ore 23.59, si comunica che la prova scritta della procedura concorsuale di cui all’oggetto, che si sarebbe dovuta svolgere domani 18.10.2018 è rinviata per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi”*.

La prova si è svolta regolarmente in tutte le altre regioni.

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2018 il MIUR ha indicato quale nuova data per lo svolgimento della prova scritta, per i candidati della Regione Sardegna, il 13 dicembre 2018.

Con decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n.395 sono stati resi noti i nominativi dei candidati ammessi alla prova orale; con successiva nota del 29.04.2019 il MIUR ha pubblicato il calendario delle prove orali.

I provvedimenti in epigrafe e tutti i precedenti, propedeutici, successivi e comunque connessi atti, devono essere annullati per i seguenti motivi e le seguenti ragioni.

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.8 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 23.11.2017 n.1259. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTESTUALITA' ED UNICITA' DELLE PROVE SCRITTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicato in G.U. il 24 novembre 2017 n. 90 IV serie speciale, all'art. 8, comma 2 testualmente recita: *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.”*. L'art. 12 continua: *“[.....] Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.”*

Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 14.09.2018 è stata indicata quale data per lo svolgimento della prova scritta il 18.10.2018 alle ore 10.00

In data 17 ottobre 2018 l'U.S.R. della Sardegna disponeva il differimento della prova scritta per i sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole, disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse.

In data 9 novembre 2018, in Gazzetta Ufficiale veniva pubblicato il diario per la prova scritta in Sardegna, fissata per il 13 dicembre 2018.

La prova scritta **“unica su tutto il territorio nazionale”**, dunque, è stata in realtà ampiamente diversificata con conseguente determinazione di disparità di trattamento per tutti!

Infatti, i candidati che hanno sostenuto la prova scritta successivamente alla data del 18 ottobre (e precisamente dopo ben 55 giorni) non solo hanno avuto più tempo a disposizione per approfondire la propria preparazione ma anche per orientarla avendo avuto conoscenza, con largo anticipo, dei riferimenti normativi e bibliografici posti a base delle prove (anche con riferimento alle lingue straniere) e della tipologia dei quesiti.

I candidati che hanno svolto la prova il 18 ottobre, invece, sono venuti a conoscenza di tali elementi solo 24 ore prima!!!!

Peraltro, il differimento della detta prova ha comportato l'assegnazione di tracce differenti ai candidati sardi, rispetto a tutti gli altri, con evidente disparità di trattamento.

In sostanza, i candidati sardi hanno partecipato ad un “autonomo” e “distinto” concorso rispetto a quello nazionale!

Ma vi è di più! Il bando di concorso prevedeva sì la possibilità di rinviare la prova scritta in caso di forza maggiore (e sicuramente l'allerta meteo può considerarsi tale) ma evidentemente il rinvio doveva essere disposto su tutto il territorio nazionale ad opera del MIUR e non del USR, ente privo di tale potere, in relazione ad un concorso su base nazionale! È evidente, dunque, che siamo in presenza di un atto illegittimo e viziato da eccesso di potere e, comunque contrario alla legge, in forza del quale si è determinata un'ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati sardi e quelli delle altre regioni, in palese violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità cui deve essere improntato l'operato della Pubblica Amministrazione. Detta violazione inficia di nullità assoluta ed insanabile la procedura ed in particolare la selezione avvenuta mediante la prova scritta.

2) CONTRADDITTORIETA' DEL BANDO. LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI.

L'art. 6 del bando di concorso testualmente recita: *“La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 per ciascuna risposta errata. [...] Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art.8, 8.700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”*.

Il successivo art.8 comma 8 (ultimo periodo) dispone, invece: *“I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”*.

Dalla mera lettura delle norme in esame si evince come tra le due vi sia un evidente contraddittorietà: la prima, infatti, non prevede un punteggio minimo per il superamento della prova preselettiva; la seconda, invece, fissa detto punteggio in 70/100: in sostanza, vi è una totale assenza di uniformità e coerenza tra le due norme ed il superamento della prova scritta è stato reso particolarmente ed ingiustificatamente gravoso rispetto a quello della prova preselettiva, con conseguente nullità delle disposizioni in parola e di tutti gli atti dalle stesse discendenti.

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO. ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'. TRAVISAMENTO.

L'art. 8, comma 4, decreta: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2”*. Al contrario di quanto su riportato, due dei quesiti, in particolare il n.3 ed il n.5 rappresentavano dei veri e propri “casi pratici”.

In sostanza, la Commissione che ha elaborato i quesiti a risposta aperta è incorsa in evidente vizio di eccesso di potere dal momento che la formulazione dei quesiti indicati ha comportato la palese violazione oltre che il travisamento della lex specialis ed ha reso la prova ingiustificatamente gravosa.

A riprova di quanto detto si consideri che, lo “studio di un caso” era stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011 ma per lo svolgimento del detto elaborato erano state previste ben 8 ore. In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, ovvero 21 minuti a quesito! Un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare e proporre una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Ne consegue che anche tale violazione determina la nullità della prova scritta, eseguita in palese violazione della legge, della *lex specialis* e dei principi ispiratori dell'operato della P.A.

4) VIOLAZIONE ART.3 LEGGE 241/90. OMESSA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE.

L'art. 3 della legge testualmente recita: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato, salvo nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, alla Commissione è imposto l'obbligo di stabilire preventivamente i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali; detto obbligo non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto alla stessa di motivare, sia pure in modo sintetico, le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi. L'obbligo di esternare, sia pure in forma sintetica, le ragioni sottese alla valutazione della Commissione è altresì imposto dalla necessità di tener fede al principio di rango costituzionale che prevede e garantisce la possibilità di un sindacato in ordine alla ragionevolezza, alla coerenza, ed alla logicità dell'operato della Commissione, controllo impossibile da esercitare in assenza di motivazione.

Invero, il candidato ha il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze e le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, anche al fine di valutare la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. La totale assenza di motivazione determina, pertanto, anche una lesione del diritto di difesa.

Il rispetto dei predetti principi impone, dunque, che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato o comunque l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 2331/2003.

Nel caso di specie, la valutazione delle prove scritte è avvenuta mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, inidoneo (per le ragioni innanzi dette) ad assolvere l'obbligo motivazionale cui la P.A. è tenuta, né l'elaborato della ricorrente presenta alcun segno grafico e/o nota che possa indicare quale sarebbe stata la parte censurata dell'elaborato dalla stessa redatto. Ne consegue che la Commissione esaminatrice è incorso in palese vizio di omessa motivazione con conseguente nullità della valutazione in tal modo attribuita.

Per tutto quanto innanzi esposto, la ricorrente prof. **SANSONNE VINCENZA**, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ecc. mo Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio – sede di Roma, *contrariis reiectis*, voglia così provvedere:

- Annullare tutti i provvedimenti impugnati, così come dettagliatamente descritti in epigrafe, i verbali di valutazione dei candidati e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale previa sospensione della loro efficacia;
- Conseguentemente dichiarare nulla la procedura concorsuale ed in particolare l'intera selezione avvenuta sulla base della prova scritta, per tutte le ragioni ampiamente esposte in premessa;
- Condannare i resistenti al pagamento delle spese e ai compensi di causa, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* traspare con evidenza dai motivi di ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria delibazione.

Con esso concorre il *periculum in mora* il quale è in *re ipsa* ove solo si consideri che la conclusione della procedura concorsuale impedirebbe all'odierna ricorrente di partecipare alla prova orale ed eventualmente all'esito della stessa di superare il concorso.

Si chiede, pertanto, che il Tribunale adito voglia sospendere l'efficacia degli atti e dei provvedimenti impugnati e disporre la sospensione della prosecuzione delle prove orali; in subordine disporre la partecipazione con riserva della ricorrente alla prova orale.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si dichiara che il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, dovuto per il presente giudizio è pari ad euro 325,00.

Salvezze illimitate.

Si producono i documenti di cui all'allegato indice.

Corato - Roma, 25.05.2019

Avv. Francesco Edmondo Stolfà

&&&&&&&&&

**RICHIESTA DI DECRETO DI SOSPENSIVA INAUDITA ALTERA PARTE
ILL.MO SIG. PRESIDENTE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE
LAZIO – SEDE DI ROMA-**

Nel caso di specie nessun dubbio può sussistere in ordine al fumus boni juris, atteso che esso si evince chiaramente dai motivi di ricorso.

Per quanto riguarda il periculum in mora si osserva quanto segue.

Nel caso di specie sussiste l'impossibilità di attendere la discussione nella prossima Camera di Consiglio atteso che l'urgenza è tale che un provvedimento di sospensione emesso in tale sede si rivelerebbe comunque tardivo, dal momento che la prova orale è già cominciata ed il completamento della stessa impedirebbe alla ricorrente, in caso di accoglimento del presente ricorso, di conseguire un risultato apprezzabile; si chiede, pertanto, al Presidente del T.A.R. Lazio di disporre le misure cautelari monocratiche previste dall'art. 56 del Codice del processo amministrativo, sospendendo provvisoriamente ed inaudita altera parte, fino alla Camera di Consiglio in cui sarà discussa la richiesta di sospensiva, i provvedimenti impugnati ed in particolare la nota Miur del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali e per l'effetto disporre la sospensione delle dette prove; in subordine ammettere, con riserva, la ricorrente a partecipare alla prova orale. Si rappresenta che l'adozione dei provvedimenti cautelari richiesti non arrecherebbe alcun danno e/o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione resistente.

Al contrario, il diniego di tali provvedimenti e dunque il completamento della prova concorsuale precluderebbe alla ricorrente, anche in caso di esito positivo del ricorso che precede, di raggiungere il risultato pratico per il quale ha agito.

Corato - Roma, 25.05.2019

Avv. Francesco Edmondo Stolfà

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Francesco Edmondo Stolfa, nella qualità in atti, io sottoscritto UFF. GIUD. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Trani ho notificato distinte copie del presente atto:

- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma, *ex lege* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, presso la quale *ope legis* è domiciliata in **Roma alla via dei Portoghesi 12** mediante

- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma al viale Trastevere 76/A mediante

- alla sig.ra **DI TERLIZZI ANNA** residente in XXXX XXXX XXXX